

della Sicilia, a favore degli ospedali del luogo. Nei comuni dove non vi sono ospedali e finchè non esistono i patrimoni di dette istituzioni sono devoluti a vantaggio delle Congregazioni di carità, perchè ne eroghino le rendite in sussidi a favore degli infermi poveri.

I legati e lasciti autonomi di certo genere aventi lo scopo di conferire doti di monacazione sono trasformati per effetto della presente legge con le destinazioni rispettivamente stabilite secondo i diversi luoghi per gli altri lasciti contemplati dal precedente comma di questo articolo.

L'appartenenza dei lasciti ad un dato comune dovrà stabilirsi dalla Commissione, di cui all'articolo 4, e determinarsi dall'appartenenza delle famiglie al comune stesso, all'epoca della fondazione del lascito.

Su questo articolo l'onorevole Di Stefano ha presentato questi due emendamenti. (*Oh! oh! — Rumori*).

« Nei comuni dove non esistono ospedali; e finchè non ve ne siano fondati i patrimoni, ecc. . . . »

« L'attribuzione dei lasciti ad un dato comune dovrà stabilirsi dalla Commissione, di cui all'articolo 5, e determinarsi dal fatto che le famiglie all'epoca della fondazione del lascito, appartenevano al comune stesso ».

DI STEFANO. Sono semplici emendamenti di forma, che valgono a chiarire il concetto della legge ed a precisarla; credo, quindi, che la Commissione vorrà accettarli.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?...

RIENZI, *relatore*. La Commissione li accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro?...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono emendamenti di pura forma e quindi non ci può essere nessuna difficoltà.

MASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MASI. Io ho domandato di parlare semplicemente per evitare delle liti all'ospedale. Siccome all'articolo 2 v'è un inciso che provocherà certo delle liti, per il bene dell'ospedale io vorrei pregare la Commissione di volermi dire la necessità del seguente inciso, all'articolo 2: « i legati e lasciti, detti di certo genere, se autonomi, ecc. » e se non lo creda origine e fomite di gravi liti per l'ospedale, dappoichè, se non m'inganno, per enti autonomi in questa materia si tratta di un intero patrimonio destinato a questi legati di cui si occupa l'articolo 2;

però a Palermo (e me ne appello ai deputati palermitani) vi sono lasciti per istituzioni di beneficenza i quali in gran parte vanno a favore della istituzione e in minima parte destinano dei legati contemplati dall'articolo 2. Ora se noi manteniamo le parole « se autonomi » tutti questi legati per una parte sola andranno compresi nell'articolo 2 e saranno occasione di liti gravissime a danno dell'ospedale. Io quindi prego la Commissione di consentire la soppressione delle parole « se autonomi » perchè è inutile.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Masi propone la soppressione delle parole « se autonomi » nel primo comma dell'articolo 2. Il Governo e la Commissione accettano questo emendamento?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per parte del Governo non c'è nessuna difficoltà ad accettarlo perchè si tratta di una frase la quale nulla aggiunge al chiaro significato della legge.

RIENZI, *relatore*. Anche la Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Masi.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 2 con gli emendamenti dell'onorevole Di Stefano e Masi. Lo leggo:

« I legati e lasciti, detti di certo genere, e le altre istituzioni menzionate nell'articolo 2 del decreto dittatoriale 9 giugno 1860 esistenti in Sicilia, aventi scopo di erogare i loro redditi in doti di maritaggio od in assegni diversi, ai soli discendenti dei fondatori e di altre famiglie indicate nelle tavole di fondazione, sono trasformati, in virtù della presente legge, quando questi discendenti siano venuti a mancare, nel comune di Palermo, a favore dell'ospedale locale, e, negli altri comuni della Sicilia, a favore degli ospedali del luogo.

« Nei comuni dove non esistono ospedali e finchè non ve ne siano fondati, i patrimoni di dette istituzioni sono devoluti a vantaggio delle congregazioni di carità, perchè ne eroghino le rendite in sussidi a favore degli infermi poveri.

« I legati e lasciti a autonomi di certo genere aventi lo scopo di conferire doti di monacazione sono trasformati per effetto della presente legge con le destinazioni rispettivamente stabilite secondo i diversi luoghi per gli altri lasciti contemplati dal precedente comma di questo articolo.

« L'attribuzione dei lasciti ad un dato comune dovrà stabilirsi dalla Commissione, di cui all'articolo 5, e determinarsi dal fatto